



STUDIO COMMERCIALE RAFFAELLI

Via A.Gramsci 5/H 04011 APRILIA

Tel 06 9200330

Circolare ottobre 2013

IN BREVE

- Spesometro: pubblicato il nuovo modello di comunicazione polivalente
- 730 integrativo entro il 25 ottobre
- Dal 2014 cambia l'imposta di registro: vantaggi e svantaggi
- Affitto di immobile con promessa di vendita da tassare subito (e non al momento del futuro rogito)
- Ecobonus (65%) e attività d'impresa
- Cedolare secca al 15% per gli affitti a canone concordato
- Dal 31 ottobre 2013 tutti i rapporti bancari saranno comunicati all'Amministrazione Finanziaria

APPROFONDIMENTI

- Lo Spesometro: modalità di compilazione e termini di invio
- Dal 1° gennaio 2014 cambiano le imposte di registro/ipotecarie/catastali sulle cessioni di abitazioni civili
- La Cedolare secca

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

IVA

Spesometro: pubblicato il nuovo modello di comunicazione polivalente

Il 10 ottobre 2013 l'Agenzia Entrate ha pubblicato il nuovo modello di comunicazione polivalente che incorpora diverse comunicazioni:

- lo spesometro;
- la comunicazione delle operazioni legate al turismo effettuate in contanti;
- la comunicazione degli acquisti da operatori della repubblica di San Marino;
- la comunicazione black list (comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti o domiciliate in paesi a fiscalità privilegiata).

Per le comunicazioni relative alle operazioni black list e agli acquisti da San Marino, effettuate fino al 31 dicembre 2013, sarà consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello, le precedenti modalità di comunicazione.

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia Entrate del 2 agosto 2013 ha definito le modalità tecniche e i termini relativi all'invio telematico dello "spesometro". In particolare, per le operazioni rilevanti effettuate nel 2012, il termine per l'invio è:

- il **12 novembre 2013** per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile;
- il **21 novembre 2013** per gli altri soggetti.

A regime, a partire quindi dalle comunicazioni relative al 2013, i termini sono invece fissati al 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile; il 20 aprile, per gli altri.

(Vedi l'Approfondimento)

DICHIARAZIONI

730 integrativo entro il 25 ottobre

Se dal controllo del prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3), ricevuto dal sostituto d'imposta o dall'intermediario, si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l'assistenza per correggerli (compilando un modello 730 rettificativo).

Quando il modello 730 è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si accorge di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c'è la possibilità di:

- presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione. Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico;
- presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Se, invece, il contribuente si accorge di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure di aver indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute (mediante ravvedimento operoso), compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

IMPOSTA DI REGISTRO

Dal 2014 cambia l'imposta di registro: vantaggi e svantaggi

D.L. 12 settembre 2013, n. 104

Il D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, attualmente in fase di conversione in legge, prevede novità per l'imposta di registro con effetti a partire dagli atti formati dal 1° gennaio 2014.

Dal 2014:

- l'imposta di registro determinata in misura fissa salirà dagli attuali 168 a 200 euro; quella prevista per l'acquisto della prima casa scenderà dal 3 al 2%;
- quella prevista per gli altri trasferimenti immobiliari salirà dal 7 al 9%, ma in questo caso l'aumento dell'imposta di registro sarà più che compensato dall'azzeramento delle imposte ipotecarie e catastali.

(Vedi l'Approfondimento)

IMMOBILI

Affitto di immobile con promessa di vendita da tassare subito (e non al momento del futuro rogito)

Corte di Cassazione, Sentenza n. 20975 del 13 settembre 2013

La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato che le operazioni di locazione immobiliare con patto di futura vendita, o con prelazione di vendita, devono essere assoggettate ad IVA al momento della stipula del contratto di locazione e non a quello del successivo rogito notarile per il trasferimento della proprietà dell'immobile.

A motivazione della sua decisione la Cassazione ha evidenziato che:

- i principi contabili nazionali stabiliscono che il trattamento contabile di un'operazione è strettamente legato alla sua sostanza economica, al di là della sua origine, contrattuale o legislativa, e che in merito alle operazioni di vendita con riserva di proprietà, la componente del ricavo in capo al cedente (e del correlato costo in capo all'acquirente) deve essere rilevata al momento della consegna del bene;
- dal punto di vista fiscale, il trattamento delle operazioni in oggetto è invece disciplinato, in materia di imposte dirette, dall'art. 75, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986, che prevede l'assimilazione della "locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti" alla "vendita con riserva di proprietà". Lo stesso principio è riproposto anche in ambito IVA: l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 include tra le operazioni assimilate alle cessioni di beni anche le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento vincolante per ambedue le parti.

AGEVOLAZIONI

Ecobonus (65%) e attività d'impresa

Art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296

La detrazione del 55% (65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è riconosciuta in favore di:

- persone fisiche, enti e altri soggetti non titolari di reddito d'impresa;
- soggetti titolari di reddito d'impresa (imprenditori individuali, liberi professionisti, società di persone, enti commerciali e società di capitali assoggettate ad IRES).

È importante segnalare che per questi ultimi (compresi quindi i soggetti IRES) la detrazione del 65% si cumula alla deduzione del costo sostenuto (ammortamenti dedotti per competenza).

Ricordiamo inoltre che:

- la detrazione del 65%, a differenza della detrazione del 50% (ex 36%) prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che compete solo per gli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurale;
- il contribuente, che svolge l'attività professionale presso l'immobile che utilizza anche per i propri fini abitativi, può beneficiare della detrazione del 65% ed al contempo dedurre il costo dal proprio reddito professionale, in ragione del 50% (immobile promiscuo).

IMMOBILI

Cedolare secca al 15% per gli affitti a canone concordato

D.L. 31 agosto 2013, n. 102

La Cedolare secca è una tassazione agevolata (istituita con il *D.Lgs. n. 23/2011*) per le case in affitto, che **sostituisce Irpef e addizionali, imposta di registro e di bollo**, sia sul contratto di locazione sia su proroghe e risoluzioni.

Il **Decreto IMU** prevede, nelle locazioni a canone concordato a partire dal periodo d'imposta 2013, una riduzione dell'**aliquota**, dal 19 al **15%**. L'aliquota ridotta si applica per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:

- nei comuni con carenze di disponibilità abitative (art. 1, lettere a) e b), del D.L. n. 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi, nonché gli altri comuni capoluogo di provincia;
- nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).

Per gli affitti a canone libero l'aliquota resta fissata al 21%.

(Vedi l'Approfondimento)

ACCERTAMENTO

Dal 31 ottobre 2013 tutti i rapporti bancari saranno comunicati all'Amministrazione Finanziaria

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

Dal 31 ottobre 2013 gli intermediari finanziari (ex art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/73), comprese le banche, Poste italiane, intermediari, e società di gestione del risparmio, dovranno segnalare all'amministrazione finanziaria i dati identificativi di tutti i rapporti intrattenuti con persone fisiche e giuridiche, con relativi eventuali cointestatari, nonché i dati relativi al saldo iniziale al 1° gennaio e al saldo finale al 31 dicembre. Andranno anche indicati i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni per ogni tipologia di rapporto conteggiati su base annua. Saranno quindi comunicati, a titolo esemplificativo, i conti correnti, i conti deposito titoli, le gestioni patrimoniali, i rapporti fiduciari, le carte di credito/debito, le operazioni extra-conto, le cassette di sicurezza (indicando in questo caso il numero di accessi annuali), i certificati di deposito, i buoni fruttiferi e i contratti derivati. Sono invece esclusi fondi pensione e finanziamenti.

IVA

Lo Spesometro: modalità di compilazione e termini di invio

D.L. 31 maggio 2010, n. 78

L'art. 21 del D.L. n. 78/2010 (poi modificato dall'art. 2, comma 6, del D.L. n. 16/2012) ha introdotto l'obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA (il cosiddetto "spesometro").

Sono esonerati dall'invio i contribuenti che si avvalgono del regime dei nuovi minimi (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011), oltre allo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle che costituiscono esercizio d'impresa.

Nella sua prima versione (*ante* 2012), la normativa prevedeva, per i soggetti IVA, la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, rese e ricevute, di valore pari o superiore ai 3.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni documentate da fattura, oppure di 3.600 euro, comprensivi d'Iva, relativamente alle operazioni non documentate da fattura.

Successivamente, e quindi per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, la comunicazione è stata prevista per tutte le operazioni fatturate, con il solo limite di 3.600 per le operazioni per le quali non c'è obbligo di emissione della fattura.

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia Entrate del 2 agosto 2013 (prot. 2013/94908) ha definito le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti effettuate a partire dal 2012.

In particolare, per il 2012, il termine per l'invio è:

- **il 12 novembre 2013** per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile;
- **il 21 novembre 2013** per gli altri soggetti.

A regime, a partire quindi dalle comunicazioni relative al 2013, i termini sono fissati al 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile; il 20 aprile, per gli altri.

La comunicazione deve avvenire con modalità esclusivamente telematica.

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

- a) nell'ipotesi di operazione straordinaria o di trasformazione sostanziale soggettiva che comporti l'estinzione del soggetto, il subentrante ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
- b) se il soggetto non si estingue, l'obbligo di comunicazione rimane a suo carico.

L'obbligo di comunicazione riguarda:

- le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c'è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall'importo;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c'è l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva;
- le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

ATTENZIONE: L'emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione, a prescindere dal suo importo. In deroga a questa regola, per ragioni di semplificazione, solo ai soggetti che esercitano commercio al minuto e attività assimilate e alle agenzie di viaggi e turismo, è consentito, per le operazioni attive relative al 2012 e al 2013, la comunicazione di quelle per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro, Iva compresa.

Sono escluse invece dall'obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni, le operazioni intracomunitarie, quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria e le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

La comunicazione telematica può essere effettuata inviando i dati **in forma analitica** o in **forma aggregata**.

L'opzione è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

L'opzione dell'invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:

- acquisti da operatori economici sammarinesi;
- acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli;
- acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.

Nella comunicazione in forma analitica, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale sussiste l'obbligo di emissione della fattura, sono:

- a) anno di riferimento;
- b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente;
- c) per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
- d) per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;
- e) per gli operatori che si avvalgono dell'annotazione cumulativa delle fatture di importo inferiore ai 300 euro, i seguenti dati relativi al documento riepilogativo: numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell'imposta;
- f) per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l'importo della nota di variazione e dell'eventuale imposta afferente.

Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e per ciascuna operazione in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 euro, sono invece:

- a) anno di riferimento;
- b) codice fiscale del cessionario o committente;
- c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di codice fiscale:
 - 1) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
 - 2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui al precedente n. 1) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- d) i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai fini della comunicazione si deve far riferimento al momento della registrazione oppure, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni.

Nella comunicazione per dati aggregati, relativamente alle operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni attive e passive da comunicare in forma aggregata sono invece, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:

- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
- l'importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
- l'importo totale delle note di variazione;
- l'imposta totale sulle operazioni imponibili;
- l'imposta totale relativa alle note di variazione.

Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.

IMPOSTA DI REGISTRO

Dal 1° gennaio 2014 cambiano le imposte di registro/ipotecarie/catastali sulle cessioni di abitazioni civili

D.L. 12 settembre 2013, n.104

Il D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 prevede novità in tema di tassazione ai fini dell'imposta di registro nei trasferimenti immobiliari, con effetti a partire dagli atti formati dal 1° gennaio 2014.

In particolare, con riferimento ai fabbricati di civile abitazione, segnaliamo che dal prossimo 1° gennaio 2014 è prevista:

- la riduzione dell'imposta di registro prevista per l'acquisto della prima casa dal 3% al 2% e la ridefinizione del concetto di abitazione di lusso;
- la tassazione di ogni altro trasferimento a titolo oneroso con imposta di registro al 9%; attualmente (fino al prossimo 31 dicembre 2013) l'imposta di registro prevista per abitazioni (non "prima casa") è pari al 7%, alla quale però vanno aggiunte le imposte ipotecarie e catastali pari al 2% e all'1%, per arrivare ad un complessivo 10%;
- l'azzeramento delle imposte ipotecarie e catastali relative ai predetti trasferimenti; nel caso di trasferimento della "prima casa" le imposte ipotecarie e catastali saranno invece dovute nella misura fissa di euro 50 ciascuna;
- la soppressione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

L'imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale, attualmente fissata a 168 euro, aumenterà dal 1° gennaio 2014 a 200 euro.

ATTENZIONE: non è prevista alcuna modifica in caso di operazioni assoggettate ad IVA (in alternativa all'imposta di registro): in questi casi continueranno ad applicarsi le aliquote Iva ridotte del 4%(prima casa) e del 10%. È il caso in cui il venditore sia il costruttore o chi ha eseguito sull'immobile stesso interventi di ristrutturazione

Il D.L. n. 104/2013 dovrà essere convertito in legge e potrebbe subire modifiche. Ci appare però utile valutare l'opportunità di attendere il 1° gennaio 2014 per formalizzare l'acquisto di abitazioni civili (in caso di acquisto assoggettato ad imposta di registro).

IMMOBILI

La Cedolare secca

La Cedolare secca è una tassazione agevolata (istituita con il D.Lgs. n. 23/2011) per le case in affitto, che **sostituisce Irpef e addizionali, imposta di registro e di bollo**, sia sul contratto di locazione sia su proroghe e risoluzioni.

La cedolare secca sugli affitti è un'imposta sostitutiva (determinata in misura del 21%) che, se scelta, sostituisce quelle ordinariamente dovute sulle locazioni e, cioè:

- l'Irpef e le addizionali sul reddito degli affitti;
- l'imposta di registro e l'imposta di bollo alla registrazione;
- l'imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione;
- l'imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto.

Il reddito assoggettato a cedolare secca è quindi escluso dal reddito complessivo ma deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

Sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni.

Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate.

L'opzione non può essere effettuata nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali.

In caso di contitolarità dell'immobile, l'opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.

I locatori contitolari che non esercitano l'opzione sono tenuti al versamento dell'imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l'imposta di bollo sul contratto di locazione.

L'imposta di registro deve essere versata per l'intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l'ammontare minimo dell'imposta dovuta.

L'opzione può essere esercitata in relazione alle unità immobiliari a uso abitativo e alle relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione.

La nuova tassazione sostitutiva non si applica agli immobili strumentali o relativi all'attività di impresa o di arti e professioni.

Il locatore (proprietario) che decide di avvalersi del nuovo regime deve darne comunicazione al conduttore (affittuario) mediante raccomandata contenente la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione (anche se previsto nel contratto), inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente.

La comunicazione deve essere inviata prima di esercitare l'opzione ed è obbligatoria: il mancato invio rende inefficace l'opzione stessa (art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 23/2011). La comunicazione non è necessaria solo per i contratti di locazione che prevedono espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone.

Come già anticipato, l'importo dell'imposta sostitutiva si calcola applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

È però prevista un'aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:

- nei comuni con carenze di disponibilità abitative (art. 1, lettere a) e b), del D.L. n. 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi, nonché gli altri comuni capoluogo di provincia;
- nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).

Dal 2013 l'aliquota ridotta è pari al 15% (D.L. n. 102/2013).

L'opzione vincola il locatore all'applicazione del regime della cedolare secca per l'intero periodo di durata del contratto o della proroga o per il residuo periodo nei casi in cui l'opzione viene esercitata per le annualità successive.

Il locatore ha la facoltà di revocare l'opzione durante ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l'opzione. La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento (30 giorni dalla scadenza di quella precedente) e obbliga al versamento della stessa.

Resta salva la facoltà di esercitare l'opzione nelle annualità successive.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
venerdì 25 ottobre 2013	IRPEF	Presentazione modello 730 integrativo		Il contribuente può presentare al CAF la dichiarazione 730 integrativa.
giovedì 31 ottobre 2013	IVA	Termine ultimo di presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello TR, per la richiesta di rimborso o la comunicazione di utilizzo in compensazione del credito IVA maturato nel trimestre luglio-settembre	Soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale	Presentazione

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono a Cesi Multimedia S.r.l. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione della società produttrice.